



Il manuale di traduzione giuridica dall'inglese all'italiano nasce dall'esperienza didattica maturata da **L&D traduzioni giuridiche**[®] nell'ambito dei corsi di formazione erogati negli anni a traduttori e interpreti. Il manuale ha un carattere misto teorico-pratico e contiene sia elementi di diritto comparato, sia riferimenti e approfondimenti linguistici. L'approccio adottato nell'esposizione teorica ha sempre un risvolto pratico, grazie alla presenza costante di approfondimenti di natura linguistica, terminologica e traduttiva. I termini che si riferiscono ai concetti e agli istituti propri degli ordinamenti di *common law* sono infatti accompagnati dal loro equivalente italiano, se esistente. In caso di mancata esatta equivalenza, divergenza o assenza di termini – specchio di una mancata esatta equivalenza, divergenza o assenza di concetti e istituti giuridici – il manuale offre un traduce funzionale o una glossa esplicativa da affiancare ai termini che dovranno essere mantenuti in inglese. L'opera è inoltre arricchita da **LANGUAGE FOCUS**, volti ad approfondire dal punto di vista linguistico e grammaticale alcuni termini tipici dei diversi ordinamenti, da **WORDS IN CONTEXT**, in cui i termini relativi ad istituti giuridici inglesi sono inseriti nel contesto specifico di una ricorrenza, nonché da **TRANSLATION TIPS**, atti a suggerire alcune strategie traduttive nei casi più problematici.

Dario Mazzardo è iscritto all'Albo degli avvocati di Milano e svolge la libera professione dal 2009. Si occupa prevalentemente di diritto industriale e proprietà intellettuale ed è inoltre attivo nel campo della formazione specialistica rivolta ad avvocati, praticanti avvocati e traduttori.

Luca Canuto svolge l'attività di interprete di conferenza e traduttore dal 1998 dopo una laurea conseguita presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste. Socio AITI e Assointerpreti, è stato docente di mediazione linguistica orale e interpretazione simultanea e consecutiva presso la Civica Scuola Interpreti e Traduttori di Milano dal 2002 al 2015.

Dal 2010 collaborano nell'ambito del progetto **L&D traduzioni giuridiche**[®], inizialmente nato per la fornitura di servizi di traduzione specializzata e poi ampliatisi anche all'ambito della formazione e della docenza, tramite l'erogazione di lezioni e seminari di traduzione giuridica dall'inglese all'italiano in co-presenza destinati ad università, enti formativi e professionisti. Dal 2015 tengono un *master* semestrale di traduzione giuridica dall'inglese all'italiano a Milano.

3.2. I pleadings tipici dei civil proceedings

I *pleadings* sono gli atti scritti o le memorie scritte che le parti si scambiano nella fase di *pre-trial* del processo civile di *common law*. Un altro termine generico per indicare l'atto o la memoria processuale è *brief*³⁶.

In particolare, nel **Regno Unito**, in base a quanto previsto dalle *U.K. Civil Procedure Rules* (norme di diritto processuale civile/norme di procedura civile) e dalle relative *Practice directions*³⁷ (istruzioni pratiche), il primo *pleading* – ossia l'atto introduttivo del giudizio civile, che corrisponde all'atto di citazione dell'ordinamento giuridico italiano, elaborato dall'attore – è denominato:

- *claim form and particulars of claim*³⁸.

Questo atto ha una struttura particolare e contiene la descrizione del fatto oggetto della causa e l'elenco dei *claims*³⁹ che l'attore formula al giudice

security given by the creditor, principle of adversarial proceedings, claim not open to challenge although the judgment can still be appealed against, etc.) (http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_gen_en.htm).

³⁶ Il termine *brief* indica anche il fascicolo processuale/la pratica oppure – unitamente al *retainer* – si riferisce al mandato di rappresentanza o procura alle liti che si conferisce al difensore affinché questi rappresenti il cliente in giudizio. Su quest'ultimo punto cfr. *infra*.

³⁷ Cfr. <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules>.

³⁸ (UK) Sino al 1999 l'atto introduttivo del giudizio era denominato *writ of summons*, il quale era *endorsed with a statement of claim*.

³⁹ **LANGUAGE FOCUS** Il termine *claim* è piuttosto problematico da tradurre, poiché non possiede un unico traduce e il suo significato muta anche sensibilmente a seconda del contesto in cui è inserito.

In generale, il termine *claim* indica una "rivendicazione", una "pretesa" o anche un "reclamo", ma in ambito processuale può riferirsi (come in questo caso) alle "domande attoree"/"richieste attoree" che appunto l'attore formula al giudice nei confronti della controparte oppure, per traslato, anche il *legal claim*, cioè l'"azione legale", la "causa", la "domanda giudiziale", il "contenzioso" e in questo senso to *file a claim* significa "promuovere un'azione legale", "instaurare una causa", "incardinare una domanda giudiziale", ecc. In ambito processuale si tenga anche presente che quando il termine *claim* compare nella prima pagina di un atto civile, solitamente all'interno dell'espressione *claim n.*, è opportuno tradurlo con "procedimento n.", "causa n." oppure eventualmente, in base alle consuetudini degli atti civili italiani, anche con "R.G. n." (ove "R.G." è l'acronimo di "ruolo generale").

In particolare, poi, il termine *claim* può indicare altresì un "credito", un "diritto al risarcimento" o un "diritto all'indennizzo" oppure la stessa domanda giudiziale con cui

nei confronti della controparte. Il giudizio può essere instaurato anche con altre tipologie di atti, quali *petition*⁴⁰/*application*⁴¹, da tradursi con ricorso, istanza o domanda, a seconda delle circostanze.

In ogni caso, il primo atto del convenuto, corrispondente alla comparsa di costituzione e risposta nell'ordinamento giuridico italiano, è denominato:

- *defence*⁴²/*response*.

Il convenuto all'interno della comparsa di costituzione e risposta provvederà alla propria ricostruzione dei fatti e a respingere punto per punto le richieste attoree; potrà altresì formulare un *counterclaim* (domanda riconvenzionale) e cioè una propria richiesta, indirizzata sempre al giudice, nei confronti dell'attore.

La memoria successiva viene elaborata dall'attore e nel processo di *common law* è denominata:

esso viene fatto valere in giudizio (*claim for damages*). È questo il significato prevalente che si attribuisce al termine *claim* in ambito assicurativo, in cui *claim* può indicare altresì il "sinistro", cioè l'evento da cui insorge il diritto al risarcimento e il relativo *claim form* si tradurrà con "denuncia di sinistro".

Infine, in ambito brevettuale, con il termine *claim* ci si riferisce ad una delle parti che compongono il documento brevettuale ossia la c.d. "rivendicazione": le rivendicazioni del brevetto definiscono le caratteristiche tecniche dell'invenzione per cui si richiede la protezione brevettuale. Sotto quest'ultimo punto di vista, cfr. PARTE SPECIALE – CAP. 5.

⁴⁰ **LANGUAGE FOCUS** DE FRANCHIS, *Op. cit.*, p. 1138, precisa che le *petitions* vengono "distinte in due categorie: a) quelle relative ad un procedimento in corso, come le *petitions of course*, *special petitions*, etc.; b) *originating petitions*, che danno inizio ad un procedimento": nel primo caso si traducono genericamente come "istanza", mentre nel secondo indicano l'atto introduttivo del giudizio e si traducono con "ricorso". Si tenga comunque presente che storicamente le *petitions* indicavano le "suppliche" che venivano indirizzate direttamente al re (cfr. PARTE GENERALE – CAP. 1, paragrafo 1.1. e PARTE SPECIALE – CAP. 8, paragrafo 1.1.) e che in materia di fallimento e altre procedure concorsuali il termine *petition* si traduce sempre con "istanza" anche quando si riferisce all'atto introduttivo del giudizio.

⁴¹ **LANGUAGE FOCUS** Il termine *application*, quando non si riferisce all'atto introduttivo del giudizio, ha anche il significato generico di "richiesta".

⁴² **LANGUAGE FOCUS** Il termine *defence*, quando non indica la "comparsa di costituzione e risposta" nel procedimento civile del Regno Unito, assume significati (e quindi traducenti) diversi. Sempre in ambito processuale può infatti riferirsi in generale alla "difesa" o alla "difesa in giudizio", mentre in diritto penale può anche indicare più precipuamente le "cause di esclusione della responsabilità penale": cfr. PARTE SPECIALE – CAP. 1, paragrafo 2.